

COMUNE DI AZZANELLO

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 01.08.1983

Art. 1

SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il Comune provvede al servizio di nettezza urbana ed allo smaltimento nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita e trasporto, nonché eventualmente ammasso in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune esplica la precitata attività direttamente o mediante azienda municipalizzata ovvero mediante concessione ad Enti od Imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera D del D.P.R. 915/1982.

Il Comune intende altresì favorire, fino dal conferimento, il recupero di eventuale materiale da destinare al riciclo od alla produzione di energia. Allo scopo possono essere predisposti nel territorio comunale appositi cassonetti per la raccolta di materiali da indicarsi con deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 2

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

E' istituita nel Comune una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. La tassa si applica secondo le disposizioni di cui alla Legge 20.03.1941, n. 366 alla normativa prevista dal T.U.F.L. 14.09.1931 n. 1175 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare al D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

Art. 3

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Sono considerati rifiuti solidi urbani interni tutte le immondizie ed in genere tutti i rifiuti ordinari dei fabbricati e delle aree previste dal 2° comma dell'art. 269 del T.U.F.L. così modificato dall'art. 21 del D.P.R. 915/1982.

Non sono pertanto compresi nei rifiuti solidi urbani interni i materiali derivanti da demolizioni murarie, le ceneri, le scorie provenienti da impianti centrali di riscaldamento, i rifiuti speciali (scorie o scarti di lavorazione industriale e artigianale) per il cui trasporto e smaltimento dovranno provvedere i privati ed Enti a proprie spese, osservate le norme dei regolamenti di igiene, di edilizia e le disposizioni eventualmente impartite dall'autorità sanitaria.

Sono inoltre esclusi dal servizio di smaltimento i rifiuti liquidi o semiliquidi comunque prodotti e quelli tossici e nocivi, contenenti sostanze previste nell'allegato al D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

Art. 4

TERRITORIO IN CUI SI APPLICA LA TASSA

La tassa sarà applicata entro i limiti del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni è istituito regolarmente.

Tali limiti territoriali e le eventuali variazioni saranno resi noti con apposito manifesto murale.

Art. 5

CONTRIBUENTI

La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma.

L'impiego di rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi agli immobili od il provvedere direttamente al loro smaltimento, non dà diritto in alcun caso all'esenzione della tassa.

Art. 6

DECORRENZA ED ANNUALITA' DELLA TASSA

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La tassa è annuale, salvo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo e nel caso di cessazione previsto dal successivo art. 7.

Nel caso di chiusura dei locali o di temporanea interruzione del servizio per cause di forza maggiore, la tassa sarà dovuta per intero.

Art. 7

SGRAVI

La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o conduzione dei locali o delle aree, purché debitamente denunciato all'Ufficio Tributi del Comune e da questo accertata da diritto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.

Art. 8

TARIFFA

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione stabilita dall'articolo apposito ed in base a tariffa deliberata dal Consiglio Comunale.

Le variazioni della tariffa dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale entro il primo agosto di ogni anno ed entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo (art. 273 T.U.F.L. 14.09.1931 n. 1175 e successive modifiche ed integrazioni).

Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2 del D.P.R. 915/1982 qualora i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'Ente a richiesta del privato, effettuerà i servizi assoggettando l'utenza ad apposita tariffa non inferiore agli effettivi costi sostenuti.

Qualora i servizi di cui al comma precedente siano appaltati, il privato verserà direttamente il corrispettivo alla Ditta appaltatrice.

Art. 9

LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

I vani accessori e di servizio (ingressi, corridoi, anticamere, cucine, servizi igienici, ecc...) sono tassati alla stregua dei locali principali in quanto considerati complemento necessario.

Art. 10

SUPERFICI E VANI INTASSABILI

Non sono tassabili le cantine ed i solai nonché le superfici dei cortili scoperti non destinati ad uso specifico, delle tettoie, delle terrazze, dei ballatoi, dei balconi sempreché pertinenti ai locali di abitazione. Sono pure esclusi dalla tassazione le scale, gli anditi, i corridoi, i passaggi comuni di edifici condominiali.

Art. 11

LOCALI CHIUSI E LOCALI VUOTI

La tassa è interamente dovuta per tutti i locali tenuti a disposizione, quand'anche restino temporaneamente chiusi e non frequentati, purché ammobiliati o arredati anche solo parzialmente.

La tassa invece non è applicabile ai locali vuoti e non adibiti ad uso alcuno, purché restino chiusi l'intero anno solare e costituiscano una unità immobiliare indipendente.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE SUPERFICI TASSABILI

- Cat. A Locali destinati ad abitazione ed autorimesse private.
- Cat. B Locali destinati a studi professionali, commerciali, banche, assicurazioni.
- Cat. C Uffici pubblici.
- Cat. D Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere.
- Cat. E Locali destinati a stabilimenti industriali od artigianali (magazzini, uffici, sale di esposizione e spogliatoi) con esclusione dei rifiuti speciali, nocivi o tossici.
- Cat. F Autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, Istituti o Collettività, sale da ballo, alberghi, ristoranti, trattorie, bar.
- Cat. G Istituti di Ricovero, Case Albergo ed Ospedali solo nel caso in cui gli stessi godano della deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della Legge 20.03.1941 n. 366.
- Cat. H Istituzioni di natura religiosa, culturale, politico-sindacale, sportiva, caserme, stazioni, scuole di ogni ordine e grado.
- Cat. I Aree scoperte: campeggi pubblici e privati, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, altre aree private, ove possono prodursi rifiuti, che non costituiscono accessori o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa. E' in facoltà del Comune ridurre la tassa relativa a quest'ultima categoria fino ad un massimo del 50% nel caso si tratti di attività stagionale od a tempo determinato.

Art. 13

ESENZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- i locali degli uffici municipali, nonché quelli destinati ai servizi pubblici comunali in gestione diretta od anche costituiti in azienda speciale non municipalizzata;
- gli edifici destinati al culto delle religioni.

Possono essere esonerati dal pagamento della tassa coloro che vivono del solo reddito della pensione di guerra, di invalidità civile o della pensione sociale.

Possono essere previste riduzioni sino ad un massimo del 50% della tariffa per gli alloggi destinati a persone anziane, purché costruiti dall'I.A.C.P., da altri Enti pubblici o da ditte convenzionate e sempreché gli stessi alloggi non superino mq.

L'esonero o la riduzione deve essere richiesto per iscritto al Comune a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello della presentazione della domanda.

L'esonero o la riduzione cessa di essere accordato a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui sono mutate le condizioni o le situazioni che l'avevano determinato.

Art. 14

INTESTAZIONE DELLA TASSA

La tassa è intestata a chi detiene od occupa locali ed aree soggette a tributo.

Per gli Enti o per attività di carattere societario, la tassa è intestata all'Ente od alla Società od al Legale Rappresentante.

Ogni posizione contributiva deve essere autonoma per ogni singola unità immobiliare.

Art. 15

DENUNCIE

I contribuenti sono tenuti a presentare nei termini di cui agli articoli seguenti, le denunce redatte sugli appositi moduli a stampa forniti dall'Ufficio Imposte e Tasse del Comune.

Nel caso di cessazione di tutti i cespiti tassabili, la relativa denuncia, anche se redatta genericamente, sarà valida anche per la tassa in questione. Non sono tenute valide le denunce presentate agli effetti anagrafici.

Art. 16
NUOVE ISCRIZIONI

Entro trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o, comunque, dell'uso dei locali, deve essere presentata la denuncia all'Ufficio Tributi del Comune (sul modulo di cui all'articolo precedente).

La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di inizio dell'uso dei locali.

Art. 17
VARIAZIONI DEL CORSO DELL'ANNO

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno devono essere denunciate entro il 20 settembre successivo alla data dell'avvenuta variazione.

Sulla base di tali denunce l'Ufficio provvederà alla rettifica della tassa che avrà effetto dal 1° gennaio successivo al suddetto termine del 20 settembre.

In caso di presentazione tardiva della denuncia (dopo il 20 settembre) l'Ufficio avrà diritto di far decorrere la nuova tassazione, ove questa sia in aumento, dal 1° gennaio successivo alla data della intervenuta variazione, ove invece la variazione importi una riduzione della tassa, la denuncia sarà considerata come presentata entro il 20 settembre dell'anno seguente, con gli effetti che ne conseguono.

Art. 18
DENUNCIE DI CESSAZIONE

La cessazione dell'uso dei locali deve essere denunciata entro il ~~sempre~~ bimestre solare in cui la cessazione è avvenuta.

~~Per le cessazioni regolarmente denunciate ed effettivamente avvenute entro il primo semestre dell'anno, l'Ufficio provvederà dopo i debiti accertamenti, allo sgravio della tassa relativa al secondo semestre.~~

~~Le denunce di cessazione presentate nel secondo semestre dell'anno anche se si riferiscono a cessazioni avvenute nel primo semestre, non danno diritto a sgravio ma soltanto alla cancellazione della tassa dal primo gennaio dell'anno successivo.~~

Per le cessazioni regolarmente denunciate ed effettivamente avvenute, l'ufficio provvederà, dopo i debiti accertamenti, allo sgravio della relativa tassa a partire dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

(articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 04.09.1989)

Art. 19
DENUNCIA DA PARTE DI PROPRIETARI DI FABBRICATI

I proprietari di fabbricati compresi nel territorio del Comune in cui si effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni, hanno l'obbligo di denunciare, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero e la superficie dei locali dati in affitto, indicando nella denuncia il nome e cognome dell'affittuario, usuario ecc... e la destinazione dei locali.

Devono essere denunciati anche i locali eventualmente esenti dalla tassa.

Art. 20
ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE

La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi nei modi e termini stabiliti dalla legge per gli altri tributi.

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo XIX del T.U.F.L. 14.09.1931 n. 1175 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per le quali si applicano l'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 638 e l'art. 288 del precitato Testo Unico per la Finanza Locale.

Art. 21

REVISIONE DELLE DENUNCIE

Le denunce presentate ai sensi degli articoli precedenti saranno revisionate dall'Ufficio ai fini della liquidazione e della iscrizione a ruolo della tassa.

Ove sia ritenuto necessario l'Ufficio ordinerà i controlli e le verifiche per stabilire l'esattezza delle misure esposte.

Le somme che risulteranno evase verranno recuperate mediante rettifica delle liquidazioni e si procederà all'applicazione delle soprattasse ed ammende relative.

Art. 22

MEZZI DI CONTROLLO

Allo scopo di conseguire accertamenti precisi delle superfici tassabili, sia in seguito a denuncia dei contribuenti, sia d'ufficio, il Comune potrà avvalersi dei seguenti mezzi:

- a) invito ai contribuenti o proprietari dei fabbricati a comparire di persona in ufficio per fornire dati, prove, chiarimenti o planimetrie dei locali;
- b) sopralluoghi ed accesso nei locali ed aree a mezzo dei Vigili Urbani o incaricati comunali muniti di documenti comprovanti l'incarico firmati dal Sindaco od un suo delegato.

Art. 23

CALCOLO DELLE SUPERFICI. ARROTONDAMENTI

Nel calcolo delle superfici tassabili il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto od in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori per mezzo metro quadrato.

Art. 24

OMISSIONI DI DENUNCIA. DENUNCIE INFEDELI. SOPRATTASSE

Per omissione delle prescritte denunce e per infedeltà delle denunce stesse saranno applicate le soprattasse previste dall'art. 292 del T.U.F.L. 14.09.1931 n. 1175 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25

Il presente regolamento dopo l'omologazione di cui al 5° comma dell'art. 270 del T.U.F.L. 14.09.1931 n. 1175 così modificato dall'art. 21 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, sostituisce ed abroga, ad ogni effetto di legge, il precedente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 01.08.1983 delibera n. 38.

Lì 22.08.1983

Pubblicato all'Albo pretorio il giorno festivo addì 07.08.1983 senza reclami.

Lì 22.09.1983

Inviato al C.R.C. il 24.08.1983 divenuto esecutivo col n. 23664 il 21.09.1983.
